



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 09/01/2025

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ANTIMAFIA E LEGALITA'

Il Regolamento è entrato in vigore il 14.01.2025

INDICE

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ANTIMAFIA
E LEGALITA'

ARTICOLO 2 – FINALITA'

ARTICOLO 3 – COMPETENZE

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 5 - FORME DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 6 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ANTIMAFIA E LEGALITA'

1. Il presente Regolamento istituisce la Commissione consiliare permanente Antimafia e Legalità (di seguito la Commissione) e ne disciplina le finalità, le competenze e il relativo funzionamento.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

1. La Commissione ha la finalità di formulare indirizzi all'Amministrazione comunale nell'attività di prevenzione e di contrasto al radicamento delle Associazioni di tipo mafioso e di promozione della cultura della legalità democratica e dell'antimafia.

ARTICOLO 3 – COMPETENZE

1. La Commissione si propone di:

- a) promuovere indagini conoscitive su situazioni riconducibili al fenomeno dell'illegalità, anche di tipo mafioso, sul territorio comunale, anche attraverso audizioni;
- b) promuovere momenti di incontro e di approfondimento sui temi suddetti, anche con l'ausilio e la partecipazione di studiosi, esperti e personalità della società civile e delle istituzioni impegnate nel contrasto alla corruzione e nella lotta contro la criminalità organizzata;
- c) elaborare proposte a sostegno di azioni di educazione alla legalità nelle scuole e verso le giovani generazioni;
- d) elaborare proposte a sostegno di azioni di formazione per gli amministratori e i dipendenti comunali dirette ai controlli in materia di appalti pubblici e settori economici collegati;
- e) formulare proposte di iniziative volte alla prevenzione di atti e condotte contro la legalità;
- f) conoscere, valutare, proporre regole e buone prassi attivabili dall'Amministrazione comunale e dalle società partecipate, nell'ambito e nei confini delle proprie competenze, per fornire il proprio contributo alla prevenzione delle attività criminali e al contrasto delle associazioni di stampo malavitoso, coordinando la propria attività con quella delle Autorità normalmente e istituzionalmente preposte a garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini;
- g) promuovere la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie presenti sul territorio;
- h) formulare, entro e non oltre trenta giorni dal termine previsto per la relativa approvazione da parte della Giunta, eventuali proposte e/o suggerimenti sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

ARTICOLO 4 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Commissione è costituita dai Capigruppo consiliari, o loro delegati anche in via permanente; possono inoltre far parte della Commissione fino ad un massimo di due esperti nominati dal Consiglio comunale, con voto segreto, nella prima seduta utile, in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature avente scadenza non inferiore a trenta giorni. In sede di prima applicazione, la pubblicazione dell'avviso è prevista entro il secondo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento. Gli esperti di cui al presente comma sono di seguito denominati "esperti permanenti".

2. La prima riunione della Commissione è, in ogni caso, convocata dal Presidente del Consiglio

comunale entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento per la nomina del Presidente della Commissione e del Vicepresidente della stessa.

3. Ai Capigruppo, o loro delegati, sono attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri del Gruppo stesso in Consiglio comunale. La Commissione opera qualora siano presenti tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza dei Consiglieri comunali.

4. Gli esperti permanenti, aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, dovranno essere, a titolo esemplificativo, appartenenti o ex appartenenti alle Forze dell'Ordine, giuristi, docenti o ex docenti di materie attinenti, rappresentanti di Associazioni di cittadini impegnati nella prevenzione della criminalità organizzata e/o diffusa, rappresentanti di Associazioni di categorie direttamente toccate dall'attività della criminalità organizzata e/o diffusa, da indicare tramite presentazione di *curriculum vitae*. La valutazione delle candidature avviene in sede di Conferenza dei Capigruppo consiliari.

5. Gli esperti permanenti non rientrano nel computo del quorum strutturale e funzionale della Commissione.

6. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Durante i lavori della Commissione sono consentite le registrazioni delle sedute, previa debita informazione, fermo restando i casi nei quali la seduta è segreta. Il Presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno, ha il potere di sospendere le registrazioni per ragioni di tutela della *privacy* e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento delle stesse arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta.

7. L'avviso di convocazione deve necessariamente prevedere l'invito anche agli esperti permanenti, qualora designati; il Presidente della Commissione può attivare canali di informazione al Pubblico della convocazione della Commissione, oltre alla pubblicazione dell'avviso sull'albo *on line*, ad invarianza della spesa destinata al funzionamento del Consiglio comunale.

8. Alle sedute possono, altresì, partecipare, salvo diversa valutazione della Commissione, senza incidere sul quorum strutturale e funzionale della Commissione, il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e il Presidente del Consiglio comunale con facoltà di relazione e intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno; possono inoltre essere presenti ai lavori della Commissione il Segretario generale, il RPCT se diverso dal predetto nonché i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche, nei casi in cui si ritenga necessaria la loro presenza.

9. Per ogni questione non disciplinata dal presente Regolamento si rimanda al vigente Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni.

ARTICOLO 5 – FORME DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione collabora con la rispettiva Commissione regionale, così come con le analoghe Commissioni del territorio e con gli Enti, Associazioni e Soggetti della società civile impegnati sul territorio sui temi oggetto di interesse della Commissione stessa e promuove la creazione di reti e connessioni tra i soggetti coinvolti.

2. A seconda degli argomenti in trattazione, possono essere invitati a partecipare alle sedute anche esponenti delle Forze dell'Ordine, ulteriori esperti o persone appartenenti alla società civile competenti per ruolo e materia senza che i predetti incidano sul quorum strutturale e funzionale della Commissione.

ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo *on line*

della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del vigente Statuto comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si considerano decadute precedenti disposizioni regolamentari in materia ed eventuali relative disposizioni attuative, se ed in quanto contrastanti, e non sono più applicabili le norme previste nel precedente "Regolamento per il funzionamento della Commissione consiliare Antimafia, Anticorruzione e Legalità" approvato con atto del Consiglio comunale n. 88 del 22.12.2020.

3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arese, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Disposizioni Generali/Atti Generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti del Comune di Arese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..